

CONVENZIONE

TRA

Enel Produzione S.p.a. con sede in _____, n. _____ società con unico socio, soggetta alla direzione e coordinamento di _____, numero di iscrizione in Registro Imprese di _____ e Codice Fiscale _____, capitale sottoscritto e versato Euro _____, nella persona _____, giusta procura per atto _____, repertorio n. _____, raccolta n. _____ del _____ (di seguito “_____”, ovvero il “Comodante”);

e

COMUNE DI AMATRICE, P.I. _____, legalmente rappresentato dal _____, in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, sita in Corso Umberto I, 70 c/o Via Saturnino Muzii snc – 02012 Amatrice (RI) (di seguito “Comune”, ovvero il “Comodatario”);

Premesso che:

1. il Gruppo Enel ritiene coerente con il proprio ruolo di realtà aziendale strategica nel territorio in cui opera e con i valori che ispirano il proprio Codice Etico, contribuire alla crescita economica e sociale della comunità in cui è presente in una logica di sostenibilità, considerando l’impegno verso lo sviluppo sostenibile come parte integrante della sua strategia di business. In tal senso il Gruppo è da tempo impegnato a contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite, affinché le attività svolte rientrino in un modello di creazione di valore condiviso;
2. Enel è proprietaria dell’invaso artificiale di Scandarello, sito nel Comune di Amatrice a pochi chilometri dallo stesso centro abitato, formato dallo sbarramento costituito dalla diga realizzata lungo il torrente Scandarello, affluente del fiume Tronto, nonché dalle aree circumlacuali che, assieme ai succitati elementi, costituiscono parte integrante del sistema idraulico identificato come “Impianto idroelettrico di Scandarello”.
3. fra le aree circumlacuali di cui al comma 2 ve ne sono talune di interesse del Comune di Amatrice che Enel, tuttavia, ha fatto presente di non poter concedere, come richiesto, in via definitiva ed esclusiva, in quanto le summenzionate aree devono essere sempre accessibili e funzionali all’esercizio in sicurezza del bacino.
4. il Comune di Amatrice, fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016, ritiene tale lago una risorsa importantissima per la rinascita della città e della socialità della stessa, visto il bell’impatto paesaggistico che ha il lago sulla zona e la possibilità che l’utilizzo dello stesso possa incrementare il turismo nella zona. A tal proposito, si precisa come sia intenzione del Comune utilizzare le aree oggetto del presente accordo unicamente a fini di promozione

turistico-sociale e valorizzazione del territorio, mediante la realizzazione di percorsi naturalistici ed appositi sentieri da realizzare lungo le aree oggetto del presente accordo, nonché attraverso altre attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: escursionismo, sentieristica, canoa, canottaggio, vela, kajak, pesca, kitesurf, etc...).

5. Enel è da sempre sensibile alle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile ed è attenta alle esigenze della collettività con la promozione di eventi culturali, di sport e di incremento del turismo.
6. Enel ritiene che i terreni di sua proprietà che possano essere concessi in comodato gratuito al Comune di Amatrice, debbano stare ad una distanza non inferiore a 200 m. a monte della diga e che debbano avere una quota altimetrica superiore a 868,30 m s.l.m. (quota riportata e rilevabile su asta graduata posta sul coronamento della diga).
7. Enel è disponibile a riscontrare positivamente, anche in virtù dei rapporti di collaborazione esistenti con la suddetta amministrazione, le richieste del Comune di Amatrice di ottenere in comodato gratuito, mediante la stipula di una convenzione finalizzata a concedere l'uso non esclusivo delle aree in seguito meglio individuate, per le finalità successivamente dettagliate ed in maniera compatibile con le esigenze di esercizio in sicurezza dell'impianto idroelettrico di Scandarello, i terreni circostanti lo specchio d'acqua in oggetto che presentino le caratteristiche riportate al presente comma "6".
8. la presente convenzione fisserà tutte le limitazioni derivanti dalla prossimità delle aree utilizzate alle opere dell'Impianto idroelettrico esistente e dal loro esercizio;
9. il Comune di Amatrice, con il consenso di Enel, ha provveduto ad identificare in loco una curva di livello posta alla cosiddetta quota di massimo invaso di 868,30 m s.l.m. che circonda lo specchio d'acqua, da 200 m a monte della diga fino al ponte romano, presente a circa 2.130 m a monte della diga stessa. La curva di livello descritta, circondante questo tratto di lago, è stata picchettata con 262 picchetti (vedasi grafico allegato 1, elaborato tecnico nel quale è riportata anche la succitata linea che delimita i 200 m a monte della diga).
10. il Comune di Amatrice, sulla scorta di quanto picchettato, ha provveduto a redigere un elenco di particelle di proprietà Enel circostanti il lago in oggetto, all'interno delle quali è posta la quota di 868,30 m s.l.m. rilevata sull'asta graduata sulla diga. Le varie particelle sono censite ai fogli 29, 51, 52, 54, 55, 56 e 88 del Comune di Amatrice e la somma delle superfici delle particelle al di sopra della quota 868,30 m s.l.m. è di mq. 109459 (10 ha 94 a 59 ca), (vedasi allegato 2).
11. i terreni riportati negli allegati 1 e 2 sono, in parte delle particelle intere e, in parte, porzioni delle stesse. Di Comune accordo fra le Parti, non viene redatto il frazionamento delle particelle e le stesse vengono identificate con cosiddetti alias, ovvero numeri provvisori (es. part. 276/b - AAA), atti ad identificarne univocamente la quota parte al di sopra della quota di massimo invaso, ovvero quella di interesse del Comune (nel succitato allegato 2 è riportata l'associazione univoca fra gli alias ed il numero originario delle singole particelle).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante sostanziale della seguente scrittura privata (di seguito "Accordo").

Art. 2

Enel Produzione concede, in comodato gratuito, al Comune di Amatrice, che accetta, i terreni evidenziati con retino giallo nell'allegato 1 e descritti catastalmente e come superficie nell'allegato 2.

Art. 3

Il Comodatario si impegna ad utilizzare i terreni oggetto del presente Accordo esclusivamente per la finalità concordata, ad assicurare la custodia, la vigilanza e l'ordinaria manutenzione dei beni, sorvegliando al fine di evitare l'abbandono di rifiuti di qualsivoglia natura da parte di terzi.

Le Parti concordano che il presente Accordo perderà automaticamente efficacia qualora, ad insindacabile giudizio di Enel, i beni venissero destinate ad attività o iniziativa non concordata tra le Parti.

La gestione e la manutenzione ordinaria delle aree saranno a totale carico del Comodatario.

Art. 4

Il Comodatario potrà effettuare, esclusivamente previa autorizzazione scritta di Enel, modifiche o migliorie ai terreni o necessarie allo scopo, fermo restando che quanto verrà realizzato, alla scadenza del contratto, rimarrà di proprietà del Comodante e che il Comodatario nulla potrà pretendere, a qualsiasi titolo, per i lavori o le migliorie apportate. Il Comodatario dichiara di aver preso visione dei beni, di averli ritenuti idonei all'uso e di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli art. 1812 e 1229 del C.C.. Si precisa, per l'appunto, come le aree oggetto di cessione in uso, innanzi individuate, si intendano concesse nella condizione di fatto e diritto in cui si trovano, ben nota alle Parti per essere in via non esclusiva destinate all'accesso e fruizione dei visitatori, con espressa esclusione di qualsivoglia altra destinazione. Soltanto per gli scopi di cui in premessa, Enel riconosce al Comune la facoltà di affidare in gestione ad Enti Pubblici o soggetti privati, le attività previste dalla presente convenzione, con l'osservanza degli stessi limiti e condizioni previsti dalla convenzione medesima, restando comunque intesi che il Comune stesso rimane il solo ed unico responsabile nei confronti di Enel.

Il Comodatario riconosce ad Enel ed ai soggetti terzi incaricati da Enel il diritto di transito, in ogni momento, per persone e mezzi sui terreni oggetto del presente contratto, al fine di poter procedere ai dovuti controlli, ispezioni o riparazioni sull'intera area.

Enel, al contrario, dovrà autorizzare espressamente qualunque soggetto terzo che dovesse essere incaricato dal Comune di Amatrice per la gestione di qualsiasi attività sui terreni in oggetto. Tuttavia, anche in tal caso, è sempre e comunque il Comodatario che risponderà, nei confronti del Comodante, dei beni dati in comodato.

Sarà, inoltre, cura del Comodatario apporre e mantenere, sulle aree concesse in comodato, opportuna segnaletica, recinzioni o altri elementi, necessari per avvertire di eventuali pericoli che visitatori possano avere in loco, sia per la presenza di attrezzature, sia per la vicinanza al lago. In particolare, dovrà essere fornita ai visitatori, mediante appositi elementi (recinzione, segnaletica, cartellonistica, staccionata...) evidenza visiva della summenzionata linea corrispondente alla quota di massimo invaso. La manutenzione dei succitati elementi è a carico del Comodatario.

Art. 5

Il Comune si assume, in relazione alle varie fasi di intervento e competenze previste nel presente atto, tutte le responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e cose, derivanti dall'utilizzo delle aree cedute in comodato d'uso, sollevando Enel da qualunque responsabilità per eventuali molestie o danni che ne potessero derivare, compreso il personale di Enel e del Comune medesimo.

Tale responsabilità è da intendersi interamente assunta dal Comune, il quale, oltre a rinunciare ad ogni diritto o pretesa verso Enel, assume direttamente a proprio carico tutti gli eventuali obblighi e responsabilità verso terzi.

A tal proposito, il Comune conferma di essere a conoscenza che l'area ceduta in uso è posta nelle immediate adiacenze della Diga di Scandarello e pertanto accetta tutte le conseguenze, eventualmente fastidiose, derivanti dall'esercizio dell'impianto, esonerando, senza riserve, Enel da qualsivoglia responsabilità o obbligo.

Allo stesso modo, qualora dovessero occorrere danni a persone o cose inequivocabilmente riconducibili alle attività di valorizzazione condotte dal Comune, quand'anche avvengano in aree di non cedute in comodato d'uso, ma limitrofe ed adiacenti ad esse, alcuna responsabilità potrà essere ascritta ad Enel, in quanto verrà pienamente assunta dal Comune.

Il Comune, inoltre, dichiara, con il presente atto, di essere perfettamente a conoscenza e di aver pienamente compreso il contenuto delle problematiche in materia di sicurezza, legate alla specificità del luogo e, più precisamente, quelle di seguito elencate negli aspetti di rilievo, mediante una lista non esaustiva, intendendo fin d'ora che ogni rischio, connesso all'utilizzo dell'area da parte propria e di terzi, vada gestito a loro cura ed onere:

- rischio caduta massi e pietrame di varia pezzatura ed oggetti di varia natura dall'alto;
- rischio scivolamento, inciampo ed infortunistico generico sulle aree di passaggio;
- rischio caduta dall'alto per la presenza di versanti scoscesi, alcuni dei quali a forte pendenza sulle acque della Diga di Scandarello, con conseguente rischio di annegamento.
- rischi associati ai vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici ed archeologici dell'area.

In tale ottica, resta inteso che il Comune si impegna ad osservare e far osservare eventuali norme che venissero imposte da Enel per il corretto e sicuro esercizio dell'area in uso.

Al proposito, si evidenzia come i terzi potranno accedere ai terreni di che trattasi esclusivamente per gli scopi di valorizzazione a fini turistici di cui alle premesse, a cui essi sono destinati.

Art. 6

Il Comodatario prende atto del fatto che i terreni di che trattasi, facenti parte di un bacino idroelettrico, potranno subire eventuali danni per qualsiasi ragione o causa, anche in conseguenza dell'ordinario e straordinario esercizio dell'impianto e, particolarmente, per allagamenti eccezionali. In tale eventualità, nulla sarà dovuto da Enel, a qualsiasi titolo o ragione, al Comodatario.

Art. 7

Il Comodatario s'impegna in qualunque tempo a ritenere risolto il presente contratto e a rilasciare i terreni oggetto del presente atto senza indennizzo alcuno qualora Enel, per motivi eccezionali ed imprevedibili ed anche per cause indipendenti dalla sua volontà, comunque connesse con il servizio elettrico, mediante PEC o, per i casi di urgenza, posta elettronica, richieda la disponibilità delle aree e ciò anche per una sola parte dei beni concessi in comodato.

Enel, che quindi si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, in ogni e qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di concedere un congruo termine per il rilascio dei terreni concessi in comodato. Resta comunque salva la facoltà per il Comodante di recedere dal contratto, oltre al diritto di richiedere il risarcimento del danno, qualora il Comodatario non adempia agli obblighi indicati nel presente Accordo, accertati tramite perizia tecnica con possibilità per il Comodatario di contro-dedurre tecnicamente nel merito.

Si precisa come, in caso di revoca anticipata o di disdetta, la medesima convenzione si intenda automaticamente risolta tra le Parti ed il Comune si obbliga, se richieste da Enel, all'integrale rimessione in pristino a propria cura e spese delle aree concesse in uso, totalmente libere da persone e cose, restando inteso che i beni riconsegnati e le migliorie apportate dal Comune di Amatrice medesimo sulle aree oggetto della presente convenzione, verranno acquisite gratuitamente da Enel. Si evidenzia, altresì, come il Comune, nell'accettare senza riserve l'area concessa in uso, si impegni a provvedere, tramite idoneo personale, alla sorveglianza, alla custodia e alla conservazione delle aree medesime. Si sottolinea come nelle suddette aree, laddove necessario, il transito sarà consentito ai mezzi di servizio del Comune, restando inteso che qualsiasi altro accesso, correlato all'utilizzazione delle aree concesse, dovrà esser sottoposto a specifica autorizzazione di Enel che, dal canto suo, si riserva la facoltà di servirsi liberamente per il normale svolgimento delle sue attività, delle aree concesse in uso, senza alcun obbligo di indennizzo o compenso di sorta, dandone semplice comunicazione al Comune, almeno una settimana prima, a mezzo posta elettronica.

Nei casi, tuttavia, in cui Enel ritenga di dover intervenire per il normale esercizio dell'impianto, ovvero nei casi di massima necessità ed urgenza, essa potrà accedere senza alcun obbligo di preavviso alle aree concesse, e potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, la sospensione delle attività in atto, provvedendo, se ritenuto necessario, all'allontanamento delle persone estranee all'Enel.

Art. 8

Gli interventi previsti per la valorizzazione della zona dovranno esser approvati, per la parte che riguarda le aree cedute in uso con la presente convenzione, da Enel e dovranno essere realizzati senza arrecare pregiudizio alle opere idrauliche e civili, sottostanti e limitrofe alle aree concesse.

In ogni caso, l'utilizzazione delle suddette aree non dovrà limitare in alcun modo l'esercizio e la manutenzione dell'impianto idroelettrico e non dovrà pregiudicare eventuali futuri interventi di adeguamento delle opere civili ed idrauliche. Resta inteso che, per tutti i lavori da eseguire ai fini della valorizzazione delle aree di cui al presente atto, sarà cura del Comune ottenere preventivamente ed a proprie spese il rilascio, se previsto dalla legge, dei necessari permessi, autorizzazioni e nulla osta.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di disdetta da comunicare con PEC entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, restando inteso che, in mancanza di disdetta espressa dalle Parti, opera il tacito rinnovo e comunque non oltre il 2029.

Le aree concesse in uso saranno consegnate alle Parti, all'atto della stipula del presente Accordo, previa redazione di apposito verbale che le Parti medesime si impegnano a stilare anche all'atto della riconsegna.

Art. 10

Alla scadenza del presente contratto, il Comodatario si impegna espressamente a restituire i terreni senza opporre eccezione alcuna, per qualsiasi altro titolo e senza aver diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso spese, nonché, come già innanzi citato, a rimettere in pristino le aree.

Art. 11

Il Comune si impegna a promuovere le attività turistiche nell'area concessa in uso, mediante realizzazione di adeguati programmi di comunicazione, che informino esplicitamente che l'iniziativa è realizzata in collaborazione con Enel, con la precisazione che analoga promozione potrà essere effettuata da quest'ultima su proprie pubblicazioni.

Art. 12

È fatto divieto al Comune, a qualsiasi titolo, di adottare iniziative in contrasto con gli interessi di Enel. Allo stesso modo, è fatto divieto al Comune l'utilizzo delle aree al disotto della linea corrispondente alla quota di massimo invaso (ivi comprese, quindi, anche attività che implicino l'utilizzo delle acque del bacino, quali balneazione e navigazione, che, eventualmente, potranno essere oggetto di ulteriori e successivi accordi fra le Parti) ed a valle della linea corrispondente ai 200 m di distanza dalla diga. A tal fine, si precisa come tali aree non siano da intendersi oggetto del presente Accordo.

Art. 13

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti per interpretazione, l'esecuzione e per tutto quanto ha attinenza con il presente contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 14

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti, è esente dall'imposta di bollo in base al D.P.R. N. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii. ed è soggetta a registrazione in caso di uso con spese a carico dell'Amministrazione concessionaria (Comune di Amatrice), la quale si impegna a consegnare, una volta espletate le procedure di registrazione del presente atto, copia dello stesso, ma recante gli estremi di registrazione, ad Enel. Si precisa, altresì,

come ogni modifica al presente atto non potrà avere luogo, né essere provata, se non mediante atto scritto.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida e non revocabile.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, le Parti fanno esplicito riferimento alle vigenti leggi in materia.

Art. 16

Ad ogni effetto legale le Parti eleggono domicilio:

- Enel Produzione nella sede sita in via G. Matteotti in Montorio al Vomano (TE);
- Comune di Amatrice nella sede sita in Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice (RI);

Art. 17

Enel Produzione, in quanto parte del Gruppo Enel, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel rispettivo codice etico, nel piano di tolleranza zero

contro la Corruzione (piano TZC) e nel modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, consultabile all'indirizzo <http://www.enelproduzione.com>. Il Comune, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, si riferiscono a principi equivalenti.

Art. 18

Le Parti si obbligano a conformarsi a tutte le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), al Codice Privacy, così come aggiornato dal D. Lgs 10/08/2018 n. 101, nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello stesso, a tutela dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza, in relazione all'esecuzione dell'Accordo medesimo, per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti.

La presente convenzione consta di n. 7 pagine e di n. 2 allegati.

Enel Produzione S.p.A.

Comune di Amatrice